

Nota esplicativa e modelli di reclamo per denunciare le condizioni di detenzione ex artt. 35 bis , 35 ter e 69 L.354/1975,
a cura di Simona Filippi (Difensore civico dell'Ass. Antigone)

Le recenti leggi in materia penitenziaria (L.10/2014 e Dlgs.n.92/2014) hanno modificato la procedura che la persona detenuta deve seguire per denunciare le condizioni di detenzione.

Mentre prima ci si rivolgeva direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adesso è possibile percorrere la via giurisdizionale interna.

Le modalità di ricorso variano se la persona sia o meno ancora detenuta.

Per la persona detenuta: si deve rivolgere al Magistrato di sorveglianza territorialmente competente.

Per la persona non più detenuta: entro sei mesi dall'uscita dal carcere, si deve presentare apposito ricorso al Giudice civile; il ricorso può essere presentato personalmente o tramite difensore.

Le disposizioni transitorie (art.2 Decreto legge n.2/2014) riconoscono anche la possibilità alla persona non più detenuta ma che è stata in carcere negli ultimi anni di ricorrere al Giudice civile entro 6 mesi da quando è entrato in vigore il decreto (ossia entro il 28 dicembre 2014)

Per chi ha già presentato ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo e non ha ancora ricevuto una decisione sulla ricevibilità del ricorso, ha la possibilità, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Dlgs n.92/2014 ossia entro il 28.12.2014, di avanzare la richiesta ex art.35 ter L.354/1975.

Cosa si ottiene

Se il Giudice adito accerta l'inumanità delle condizioni di detenzione vissute dalla persona detenuta, riconosce uno "sconto di pena" pari a 1 giorno per ogni 10 giorni trascorsi in condizioni inumane; qualora il fine pena è tale da non consentire la detrazione dell'intero periodo vissuto in condizioni inumane, allora è possibile ottenere il risarcimento pari ad Euro 8,00 per ogni giorno vissuto in condizioni inumane.

La persona ex detenuta si vedrà riconosciuto esclusivamente il risarcimento.

La procedura da seguire per la persona detenuta

Se la persona detenuta si trova ancora in condizioni di detenzione inumane: deve presentare il modello di reclamo A (di seguito riportato), e seguire la procedura di seguito indicata.

- Presentare apposito reclamo al Magistrato di sorveglianza territorialmente competente (secondo il modello di reclamo di sotto indicato);
- nel caso di rigetto da parte del Magistrato di sorveglianza, è possibile presentare, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, reclamo davanti al Tribunale di sorveglianza;
- nell'ipotesi in cui anche quest'ultimo rigettasse, nel termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto, è possibile presentare ricorso alla Corte Suprema di Cassazione;
- nel caso in cui il reclamo venga accolto e l'Amministrazione penitenziaria non ottemperi a quanto ordinato dal magistrato, si ha facoltà di chiedere

l'ottemperanza del provvedimento al Magistrato di sorveglianza il quale può decidere in tre differenti modi: - ordinare all'amministrazione l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento; - dichiarare nulli gli eventuali atti in violazione; - nominare, ove occorra, un commissario *ad acta*.

Infine contro questo ultimo provvedimento, è sempre ammesso ricorso davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Nel caso in cui il reclamo venga accolto, il Magistrato o il Tribunale di sorveglianza si pronuncerà anche con riferimento alla richiesta di sconto di pena e/o al risarcimento.

Se la persona detenuta non si trova più in condizioni di detenzione inumane: deve presentare il modello di reclamo B (di seguito riportato).

Se la persona non si trova più in carcere: si deve rivolgere al Tribunale civile competente per il luogo di residenza: vedasi modello C (di seguito riportato). Anche in questo caso, il ricorso può essere presentato personalmente dall'interessato senza l'intervento di un legale.

La procedura davanti al Giudice civile è sottoposta a maggiori formalismi rispetto al procedimento di sorveglianza, si consiglia pertanto di utilizzare il modello C come base da riempire negli spazi e poi da riscrivere così da presentare il ricorso in modo chiaro.

Al momento dell'iscrizione, salvo ulteriori modifiche, il ricorrente dovrà pagare un'apposita tassa (così detto "*contributo unificato*") il cui valore cambia a secondo del valore della causa. Questi i parametri così come modificati dal Decreto Legge n.90/2014: sino a 1.100,00, contributo di 43,00 Euro; sino a 5.200,00, contributo di 98,00 Euro; sino a 26.000,00, contributo di 237,00 Euro; sino a 52.000, contributo di 518,00 Euro; sino a 260.000,00, contributo di 759,00 Euro; sino a 520.000,00, contributo di 1.686,00 Euro.

Al momento dell'iscrizione, bisogna inoltre pagare una marca pari ad Euro 27.00.

(Modello A)
AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI.....

RECLAMO
EX ARTT. 35 BIS, 35 TER E 69 L.354/1975

Il sottoscritto sig....., nato a....., il....., attualmente detenuto presso la ☐Casa circondariale/☐Casa di reclusione di....., espone quanto segue.

PREMESSO CHE

Il sottoscritto si trova ristretto presso questo istituto dal..... e il fine pena attualmente è previsto per il.....;

Come si avrà modo di esporre nel dettaglio con il presente atto, l'odierno reclamante vive presso la ☐Casa circondariale/☐Casa di reclusione di..... in condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità e in contrasto con quanto stabilito dall'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Si riportano di seguito le condizioni di detenzione in cui vive il sig.....presso la ☐Casa circondariale/☐Casa di reclusione di.....

Il sottoscritto è detenuto nella cella n..... sezione, misurante in totale m², escluso il bagno;

- il sottoscritto divide la suindicata cella con ☐un'altra persona/☐con altre persone;

- nella cella in cui il sottoscritto è ristretto, il bagno non è separato dal resto della cella, è privo di finestre; non vi sono né doccia né bidet, aria e luce sono scarse, la finestra della cella, infatti, misura

..... m per m; il bagno è sprovvisto di acqua calda; la cella è
priva di riscaldamenti / i riscaldamenti della cella sono
inadeguati;

- lo spazio della cella è occupato dal mobilio (i letti, gli armadietti,
il tavolo ed altri oggetti) per cui lo spazio di vivibilità oscilla
realmente intorno aim² circa per detenuto;

- il sottoscritto è ammesso a fare la doccia per volte alla
settimana;

- il sottoscritto trascorre circa ore al giorno in cella, in
quanto può uscire dalla cella soltanto per l'ora d'aria, dalle
ore.....alle ore..... e dalle ore.....alle ore.....;

- il sottoscritto non svolge nessuna attività lavorativa,
nonostante abbia più volte presentato domanda di lavoro ;

- il sottoscritto frequenta il corso scolastico di.....
anno..... per cui ha la possibilità di uscire dalla propria cella
dalle ore..... alle ore...../ il sottoscritto non ha mai
frequentato alcun corso scolastico;

- il sottoscritto non ha mai effettuato colloqui con i suoi familiari,
in quanto la sua famiglia risiede in luogo distante dall'istituto
penitenziario;

- la qualità e la quantità del cibo sono assolutamente scarse e
inadeguate.

L'odierno reclamante ha vissuto.....giorni presso la Casa
circondariale/Casa di reclusione di.....in
condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità.

CONSIDERATO CHE

-L'art. 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che la pena
detentiva “non può consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità” e questo Principio è il fondamento della Legge
penitenziaria del '75 così come attesta l'art. 1, secondo cui il
trattamento penitenziario deve essere conforme “ad umanità e
deve assicurare il rispetto della dignità della persona”;

- tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili con il riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà;

- il D.P.R. 230/2000, che disciplina nel dettaglio le condizioni di detenzione che devono essere garantite alla persona detenuta, in particolare stabilisce che i servizi igienici devono essere forniti di “acqua corrente, calda e fredda”, “lavabo e di doccia”(Art.7), mentre le celle devono essere illuminate con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areate e dotate di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale (Art. 6 L.354/1975);

- già prima dell'entrata in vigore della procedura di cui agli artt.35 *bis* e 35 *ter* L.354/1975, la Magistratura di sorveglianza si è espressa in tema di violazione dei diritti delle persone detenute a causa delle condizioni di detenzione.

Oltre alla nota ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Lecce (ordinanza del 9 giugno 2011, n.17/10 Reg. S15), vedasi anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cuneo nel gennaio 2010 che ha accolto il reclamo di un detenuto il quale lamentava condizioni di detenzione inumane e degradanti; l'ordinanza del 19 gennaio 2011 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (ord.n.2011/1856; N.SIUS 2012/6243) che ha accolto il reclamo presentato da un detenuto che denunciava le condizioni di detenzione *“demandando”* all'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione dell'istituto *“per i provvedimenti di rispettiva competenza”*.

In quest'ultimo procedimento, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna nell'accogliere il reclamo, così motiva: *“ritiene questo Magistrato che siano ravvisabili con quanto fin qui carenze dovute al sovraffollamento carcerario ed alla mancanza di fondi, più che carenze di organizzazione interna dell'Istituto; con le ovvie ripercussioni sul trattamento penitenziario; innanzitutto la metratura della cella, obiettivamente angusta per tre detenuti, per quanto soddisfi il requisito minimo indicato dalla Corte di Strasburgo, è tuttavia da bilanciare con altri criteri, così come d'altronde il più ampio limite dei 7 mq per detenuto indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura”*;

-sullo stesso tema si è espresso il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro (vedasi ordinanza N. SIUS 2013/1237 del 14.06.2013, il quale a seguito di sopralluogo effettuato presso la Casa circondariale di Catanzaro accoglieva il reclamo anche sulla base della seguente motivazione: *“in occasione dei sopralluoghi effettuati, il sottoscritto magistrato ha constatato come, all'interno delle celle rispondenti alla tipologia in esame, tre persone non possano muoversi contemporaneamente; né potrebbero svolgere ciascuna qualche attività a tavolino; verosimilmente, per consentire agli altri di circolare nel ridottissimo spazio libero, uno dei tre occupanti deve sistemarsi sul letto; peraltro, la distanza tra il terzo piano del letto a castello ed il soffitto è assolutamente incongruo e soffocante, tanto che è invalsa la prassi di occupare la postazione a rotazione con turni della durata di un mese; senza parlare della conseguente riduzione di riservatezza ed intimità, ulteriore rispetto a quella necessariamente connaturata alla collocazione in stanza di pernottamento a più posti. L'impatto con un simile ambiente dà immediato, opprimente riscontro della deficienza di elementari condizioni di convivenza.”*

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

-La disumanità delle condizioni di detenzione sopra descritte determinano una grave violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, secondo la Corte

Europea dei diritti dell'uomo non possono essere violati i diritti riguardanti l'utilizzo privato della toilette, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base;

- con la recente sentenza "*Torreggiani e altri c. Italia*" dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente condannato l'Italia per le condizioni di detenzione in cui sono stati costretti a vivere i ricorrenti.

Nello specifico, i ricorrenti sono stati costretti a vivere in tre in una cella di 9 m² quindi disponendo di uno spazio personale di 3 m². Inoltre, l'accesso alla doccia era limitato a causa della penuria di acqua calda e nelle celle non vi era luce sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre.

Prima di adire la Corte europea, i detenuti si erano rivolti alla Magistratura di sorveglianza tramite apposito reclamo.

Con ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il magistrato di sorveglianza accoglieva i reclami del ricorrente e dei suoi co-detenuti osservando che gli interessati occupavano delle celle che erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della situazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza, ciascuna cella accoglieva quindi tre persone. Il magistrato constatò che la quasi totalità delle celle dell'istituto penitenziario aveva una superficie di 9 m² e che nel corso dell'anno 2010, l'istituto aveva ospitato tra le 411 e le 415 persone, mentre era previsto che potesse accogliere 178 detenuti, per una capienza tollerabile di 376 persone.

- Nella sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea ripercorre dettagliatamente le disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Secondo rapporto generale (CPT/Inf (92) 3):

"46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l'istituto è stato

progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico. [...]

49. Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano.

Riguardo ciò, il CPT deve dichiarare che non è accettabile la pratica radicata in alcuni paesi in base alla quale i detenuti utilizzano per i propri bisogni fisiologici buglioli che tengono nelle loro celle (che vengono in seguito “vuotati” in orari stabiliti). O uno spazio per il gabinetto è collocato nella cella (preferibilmente in un annesso sanitario) o devono esistere dei mezzi per garantire ai detenuti che ne abbiano bisogno di essere fatti uscire dalle loro celle senza alcun ritardo immotivato a qualsiasi ora (inclusa la notte).

Inoltre, i detenuti devono avere accesso adeguato a spazi dove poter fare il bagno o la doccia. È inoltre auspicabile che l’acqua corrente sia resa disponibile all’interno delle celle

50. Il CPT aggiunge di essere particolarmente allarmato quando trova nello stesso istituto una combinazione di sovraffollamento, regime povero di attività e inadeguato accesso al gabinetto/spazi per lavarsi. L’effetto cumulativo di queste condizioni può risultare estremamente nocivo per i detenuti.”

Settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10)

“13. Come il CPT ha puntualizzato nel suo 2° Rapporto Generale, il sovraffollamento carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato (cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46).

Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l’uso del gabinetto), ridotte attività fuori-cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista

è lungi dall'essere esaustiva Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti”;

-in precedenza, con la nota sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Sulejmanovic c. Italia, richiesta n. 22635/03 del 16.07.2009), il Governo italiano era stato già condannato per aver tenuto una persona detenuta in condizioni inumane e degradanti e in cui la Corte ha ribadito che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche, ovvero il divieto in termini assoluti di tortura, di pene o di trattamenti disumani o degradanti, e con cui la Corte ha sancito che si può verificare ugualmente un'ipotesi di violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel caso in cui la persona detenuta in una cella abbia uno spazio a disposizione superiore ai 3 m², ma le cui condizioni siano considerate oltremodo degradanti. La Corte infatti individua altri indicatori - l'impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'areazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base - che possono da soli costituire violazione dell'art. 3 della Convenzione europea.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dal combinato disposto degli artt.35 *bis* e 35 *ter* L.354/1975,

CHIEDE

A Codesto Illustre Magistrato di Sorveglianza adito, a termine della Camera di Consiglio, di:

-accertare la lesione dei diritti soggettivi del detenuto previsti dagli artt. 1, 5, 6, 12, I. 354/1975, artt. 6, 7, D.P.R. n. 230/2000, art. 3 CEDU, artt. 2, 3 e 27 Cost. e, accertate le violazioni, disporre gli interventi presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il tramite del Ministero della Giustizia, affinché

vengano fatte cessare sin da ora le gravi violazioni dei diritti fondamentali dell'uomo così come sopra evidenziate;

– disporre la detrazione di pena pari a un giorno per ogni dieci giorni di detenzione trascorsa in condizioni inumane e degradanti e, qualora il periodo di pena ancora da scontare non consenta la detrazione dell'intera misura, disporre il risarcimento del danno pari ad Euro 8,00 per ogni giornata trascorsa in condizioni di detenzione inumane e degradanti, ex art. 35 *ter* L.354/1975.

Luogo, Data

Firma

(Modello B)
AL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA
PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI.....

RECLAMO
EX ART. 35 TER L.354/1975

Il sottoscritto sig....., nato a....., il....., attualmente detenuto presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di....., espone quanto segue.

PREMESSO CHE

Il sottoscritto si trova ristretto presso questo istituto dal..... e il fine pena attualmente è previsto per il.....;

Come si avrà modo di esporre nel dettaglio con il presente atto, l'odierno reclamante ha vissuto presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di..... in condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità e in contrasto con quanto stabilito dall'art.3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre, l'odierno reclamante ha vissuto in condizioni di detenzione inumane anche nella precedente □Casa circondariale/□Casa di reclusione di....., ove è stato ristretto dal.....al.....

Si riportano di seguito le condizioni di detenzione in cui ha vissuto il sig.....presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di..... e presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di.....

- *Sulle condizioni di detenzione inumane in cui ha vissuto l'odierno reclamante presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di.....*

Il sottoscritto è stato detenuto nella cella n..... sezione, misurante in totale m², escluso il bagno;

- il sottoscritto ha diviso la suindicata cella con □un'altra persona/□con altre persone;

- nella cella in cui il sottoscritto è stato ristretto, il bagno non è separato dal resto della cella, è privo di finestre; non vi sono né doccia né bidet, aria e luce sono scarse, la finestra della cella, infatti, misura m per m; il bagno è sprovvisto di acqua calda; la cella è □priva di riscaldamenti / □i riscaldamenti della cella sono inadeguati;

- lo spazio della cella è occupato dal mobilio (i letti, gli armadietti, il tavolo ed altri oggetti) per cui lo spazio di vivibilità oscilla realmente intorno aim² circa per detenuto;

- il sottoscritto era ammesso a fare la doccia per volte alla settimana;

- il sottoscritto trascorrevva circa ore al giorno in cella, in quanto può uscire dalla cella soltanto per l'ora d'aria, dalle ore.....alle ore..... e dalle ore.....alle ore.....;

- □ il sottoscritto non svolgeva nessuna attività lavorativa, nonostante abbia più volte presentato domanda di lavoro ;

- il sottoscritto frequentava il corso scolastico di..... anno..... per cui ha la possibilità di uscire dalla propria cella dalle ore..... alle ore...../ il sottoscritto non ha mai frequentato alcun corso scolastico;

- il sottoscritto non ha mai effettuato colloqui con i suoi familiari, in quanto la sua famiglia risiede in luogo distante dall'istituto penitenziario;

-□la qualità e la quantità del cibo erano assolutamente scarse e inadeguate.

-Sulle condizioni di detenzione inumane in cui ha vissuto l'odierno reclamante presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di.....

-Il sottoscritto è stato detenuto nella cella n..... sezione, misurante in totale m², escluso il bagno;

-- il sottoscritto ha diviso la suindicata cella con □un'altra persona/□con altre persone;

-- nella cella in cui il sottoscritto è stato ristretto, il bagno non è separato dal resto della cella, è privo di finestre; non vi sono né doccia né bidet, aria e luce sono scarse, la finestra della cella, infatti, misura m per m; il bagno è sprovvisto di acqua calda; la cella è □priva di riscaldamenti / □i riscaldamenti della cella sono inadeguati;

-- lo spazio della cella è occupato dal mobilio (i letti, gli armadietti, il tavolo ed altri oggetti) per cui lo spazio di vivibilità oscilla realmente intorno aim² circa per detenuto;

-- il sottoscritto era ammesso a fare la doccia per volte alla settimana;

-- il sottoscritto trascorrevva circa ore al giorno in cella, in quanto può uscire dalla cella soltanto per l'ora d'aria, dalle ore.....alle ore..... e dalle ore.....alle ore.....;

-- □ il sottoscritto non svolgeva nessuna attività lavorativa, nonostante abbia più volte presentato domanda di lavoro ;

-- il sottoscritto frequentava il corso scolastico di..... anno..... per cui ha la possibilità di uscire dalla propria cella dalle ore..... alle ore...../ il sottoscritto non ha mai frequentato alcun corso scolastico;

-- il sottoscritto non ha mai effettuato colloqui con i suoi familiari, in quanto la sua famiglia risiede in luogo distante dall'istituto penitenziario;

-□la qualità e la quantità del cibo erano assolutamente scarse e inadeguate.

L'odierno reclamante ha vissuto.....giorni presso la "Casa circondariale/"Casa di reclusione di.....in condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità ed ha vissutogiorni presso la "Casa circondariale/"Casa di reclusione di.....sempre in condizioni di detenzione contrarie al senso di umanità, per un totale di.....giorni.

CONSIDERATO CHE

- L'art. 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che la pena detentiva "*non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità*" e questo Principio è il fondamento della Legge penitenziaria del '75 così come attesta l'art. 1, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme "*ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*";

- tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili con il riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà;

- il D.P.R. 230/2000, che disciplina nel dettaglio le condizioni di detenzione che devono essere garantite alla persona detenuta, in particolare stabilisce che i servizi igienici devono essere forniti di "acqua corrente, calda e fredda", "lavabo e di doccia"(Art.7), mentre le celle devono essere illuminate con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areate e dotate di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale (Art. 6 L.354/1975);

- Oltre alla nota ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Lecce (ordinanza del 9 giugno 2011, n.17/10 Reg. S15), vedasi anche l'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cuneo nel gennaio 2010 che ha accolto il reclamo di un detenuto il quale lamentava condizioni di detenzione inumane e degradanti; l'ordinanza del 19 gennaio 2011 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (ord.n.2011/1856; N.SIUS 2012/6243) che ha accolto il reclamo presentato da un detenuto che denunciava le condizioni di detenzione “*demandando*” all'Amministrazione Penitenziaria e alla Direzione dell'istituto “*per i provvedimenti di rispettiva competenza*”.

In quest'ultimo procedimento, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna nell'accogliere il reclamo, così motiva: “*ritiene questo Magistrato che siano ravvisabili con quanto fin qui carenze dovute al sovraffollamento carcerario ed alla mancanza di fondi, più che carenze di organizzazione interna dell'Istituto; con le ovvie ripercussioni sul trattamento penitenziario; innanzitutto la metratura della cella, obiettivamente angusta per tre detenuti, per quanto soddisfi il requisito minimo indicato dalla Corte di Strasburgo, è tuttavia da bilanciare con altri criteri, così come d'altronde il più ampio limite dei 7 mq per detenuto indicato dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura*”;

sullo stesso tema si è espresso il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro (vedasi ordinanza N. SIUS 2013/1237 del 14.06.2013, il quale a seguito di sopralluogo effettuato presso la Casa circondariale di Catanzaro accoglieva il reclamo anche sulla base della seguente motivazione: “*in occasione dei sopralluoghi effettuati, il sottoscritto magistrato ha constatato come, all'interno delle celle rispondenti alla tipologia in esame, tre persone non possano muoversi contemporaneamente; né potrebbero svolgere ciascuna qualche attività a tavolino; verosimilmente, per consentire agli altri di circolare nel ridottissimo spazio libero, uno dei tre occupanti deve sistemarsi sul letto; peraltro, la distanza tra il terzo piano del letto a castello ed il soffitto*

è assolutamente incongruo e soffocante, tanto che è invalsa la prassi di occupare la postazione a rotazione con turni della durata di un mese; senza parlare della conseguente riduzione di riservatezza ed intimità, ulteriore rispetto a quella necessariamente connaturata alla collocazione in stanza di pernottamento a più posti. L'impatto con un simile ambiente dà immediato, opprimente riscontro della deficienza di elementari condizioni di convivenza.”

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

-La disumanità delle condizioni di detenzione sopra descritte determinano una grave violazione dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo non possono essere violati i diritti riguardanti l'utilizzo privato della toilette, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base;

- con la recente sentenza *“Torreggiani e altri c. Italia”* dell'8 gennaio 2013, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha nuovamente condannato l'Italia per le condizioni di detenzione in cui sono stati costretti a vivere i ricorrenti.

Nello specifico, i ricorrenti sono stati costretti a vivere in tre in una cella di 9 m² quindi disponendo di uno spazio personale di 3 m². Inoltre, l'accesso alla doccia era limitato a causa della penuria di acqua calda e nelle celle non vi era luce sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre.

Prima di adire la Corte europea, i detenuti si erano rivolti alla Magistratura di sorveglianza tramite apposito reclamo.

Con ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il magistrato di sorveglianza accoglieva i reclami del ricorrente e dei suoi co-detenuti osservando che gli interessati occupavano delle celle che erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della situazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza, ciascuna cella accoglieva quindi tre persone. Il magistrato constatò che la quasi totalità delle celle dell'istituto penitenziario aveva una superficie di 9 m² e che nel corso dell'anno 2010, l'istituto aveva

ospitato tra le 411 e le 415 persone, mentre era previsto che potesse accogliere 178 detenuti, per una capienza tollerabile di 376 persone.

- Nella sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea ripercorre dettagliatamente le disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Secondo rapporto generale (CPT/Inf (92) 3):

“46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico. [...]

49. Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano.

Riguardo ciò, il CPT deve dichiarare che non è accettabile la pratica radicata in alcuni paesi in base alla quale i detenuti utilizzano per i propri bisogni fisiologici buglioli che tengono nelle loro celle (che vengono in seguito “vuotati” in orari stabiliti). O uno spazio per il gabinetto è collocato nella cella (preferibilmente in un annesso sanitario) o devono esistere dei mezzi per garantire ai detenuti che ne abbiano bisogno di essere fatti uscire dalle loro celle senza alcun ritardo immotivato a qualsiasi ora (inclusa la notte).

Inoltre, i detenuti devono avere accesso adeguato a spazi dove poter fare il bagno o la doccia. È inoltre auspicabile che l’acqua corrente sia resa disponibile all’interno delle celle

50. Il CPT aggiunge di essere particolarmente allarmato quando trova nello stesso istituto una combinazione di sovraffollamento, regime povero di attività e inadeguato accesso al gabinetto/spazi

per lavarsi. L'effetto cumulativo di queste condizioni può risultare estremamente nocivo per i detenuti.”

Settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10)

“13. Come il CPT ha puntualizzato nel suo 2° Rapporto Generale, il sovraffollamento carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato (cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46).

Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l'uso del gabinetto), ridotte attività fuori-cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall'essere esaustiva Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti”;

- in precedenza, con la nota sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (Sulejmanovic c. Italia, richiesta n. 22635/03 del 16.07.2009), il Governo italiano era stato già condannato per aver tenuto una persona detenuta in condizioni inumane e degradanti e in cui la Corte ha ribadito che l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche, ovvero il divieto in termini assoluti di tortura, di pene o di trattamenti disumani o degradanti, e con cui la Corte ha sancito che si può verificare ugualmente un'ipotesi di violazione dell'articolo 3 della Convenzione nel caso in cui la persona detenuta in una cella abbia uno spazio a disposizione superiore ai 3 m², ma le cui condizioni siano considerate oltremodo degradanti. La Corte infatti individua altri indicatori - l'impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'areazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base - che possono da soli costituire violazione dell'art. 3 della Convenzione europea;

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, il sottoscritto, sulla base di quanto previsto dall'art. 35 *ter* L.354/1975,

CHIEDE

A Codesto Illustre Magistrato di Sorveglianza adito, a termine della Camera di Consiglio, di:

–accertare la lesione dei diritti soggettivi del detenuto previsti dagli artt. 1, 5, 6, 12, I. 354/1975, artt. 6, 7, D.P.R. n. 230/2000, art. 3 CEDU, artt. 2, 3 e 27 Cost. e, disporre la detrazione di pena pari a un giorno per ogni dieci giorni di detenzione trascorsa in condizioni inumane e degradanti e, qualora il periodo di pena ancora da scontare non consenta la detrazione dell'intera misura, disporre il risarcimento del danno pari ad Euro 8,00 per ogni giornata trascorsa in condizioni di detenzione inumane e degradanti, ex art. 35 *ter* L.354/1975.

Luogo, Data

Firma

(Modello c)
TRIBUNALE CIVILE DI.....
RICORSO
EX ART. 35 TER c. 3
LEGGE N. 354 DEL 26 LUGLIO 1975

Il sottoscritto sig....., nato a....., il.....,
C.F....., residente in.....

CONTRO

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato
ed elettivamente domiciliato in.....

PER

il riconoscimento del danno subito durante il periodo di detenzione
espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali

PREMESSO CHE

- 1.** Il sottoscritto è stato detenuto presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di....., dal.....sino al....., come si evince dal certificato di detenzione che si allega; (doc. 1)
- 2.** durante il periodo in cui l'odierno ricorrente è stato ristretto presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di....., il sottoscritto è stato detenuto nel reparto....., cella.....;
- 3.** la cella n.....misurava in totale....., escluso il bagno, e il sottoscritto la condivideva con □un'altra/□altre.....persone, per cui lo spazio a disposizione per ogni detenuto era di.....mq a testa. E' necessario però considerare che nella cella vi era il seguente mobilio:

.....
.....,
per cui il reale spazio a disposizione per ogni persona era
notevolmente inferiore aimq.

4. il bagno, misurante circa.....mq, era separato/non era
separato dal resto della cella, non vi erano né bidet né doccia, vi
era una finestra piccola, munita di sbarre metalliche, che non
permettevano una adeguata areazione;

5. la cella era sprovvista di acqua calda;

6. la cella era dotata di una sola finestra misurantem x
.....m, provvista di sbarre metalliche;

7. il riscaldamento era assolutamente scarso. La cella era dotata
di un solo termosifone misurante circa..... cm, composto
di vari elementi e mal funzionante;

8. il sottoscritto rappresenta che durante il periodo di detenzione
trascorrevva circaore al giorno in cella, in quanto
poteva fruire soltanto didi aria al giorno, dalle ore
.....alle ore..... e dalle orealle ore

CONSIDERATO CHE

**-Sulla violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo**

- L'art. 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che la pena
detentiva “*non può consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità*” e questo Principio è il fondamento della Legge
penitenziaria del '75 così come attesta l'art. 1, secondo cui il
trattamento penitenziario deve essere conforme “*ad umanità e deve
assicurare il rispetto della dignità della persona*”;

- tali statuizioni di principio, nel concreto operare
dell'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive
obbligatorie rivolte all'organizzazione e all'azione delle istituzioni
penitenziarie, ma anche in diritti di quanti si trovino in esse
ristretti, cosicché l'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è
finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e

disciplina - non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili con il riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà;

- il D.P.R. 230/2000, che disciplina nel dettaglio le condizioni di detenzione che devono essere garantite alla persona detenuta, in particolare stabilisce che i servizi igienici devono essere forniti di “acqua corrente, calda e fredda”, “lavabo e di doccia”(Art.7), mentre le celle devono essere illuminate con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura, areate e dotate di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale (Art. 6 L.354/1975);

- le condizioni di detenzione in cui l'odierno ricorrente è stato costretto a vivere presso la □Casa circondariale/□Casa di reclusione di....., costituiscono una grave violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Il sottoscritto ha condiviso una cella di circa..... mq con □un'altra/□altre.....persone, per cui lo spazio di vivibilità, considerato anche lo spazio occupato dal mobilio, era nettamente inferiore al parametro dei 3 m² , indicato in più occasioni dalla Corte come lo spazio minimo che deve essere garantito alle persone ristrette;

- la disumanità delle condizioni di detenzione in cui era costretto a vivere l'odierno ricorrente non era determinata soltanto dalla ristrettezza degli spazi, ma anche da altri fattori: la presenza nella cella di una sola finestra (una piccola nel bagno), l'assenza di acqua calda nella cella e di una doccia nel bagno, la permanenza in cella per circaore al giorno;

- in più occasioni, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha evidenziato che l'art. 3 della Convenzione Europea consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche, in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti quali che siano i comportamenti della vittima, imponendo allo Stato di assicurare che tutte le persone

detenute siano ristrette in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che non provochino uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della detenzione, la salute e il benessere della persona detenuta siano assicurati in modo adeguato (Vedasi *Ssadi c. Italia* sentenza del 28.02.2008; *Labita c. Italia* sentenza dello 06.04.2000; *Kudla c. Polonia*, sentenza del 26.10.2000)

E' opportuno ricordare, poi, che la Corte Europea è intervenuta con due note sentenze di condanna nei confronti dello Stato Italiano: prima con la sentenza *Sulejmanovic* del 16 luglio 2009 e, più di recente, con la sentenza *Torreggiani ed altri c. Italia* dello 08.01.2013. Con quest'ultima sentenza, la Corte ha condannato l'Italia per trattamento inumano e degradante per aver tenuto i quattro ricorrenti in una cella di circa 9 mq con altre due persone; inoltre nell'istituto non vi era l'acqua calda e per diversi mesi non era accessibile un uso regolare della doccia.

Nello specifico, i ricorrenti sono stati costretti a vivere in tre in una cella di 9 m², quindi disponendo di uno spazio personale di 3 m². Inoltre, l'accesso alla doccia era limitato a causa della penuria di acqua calda e nelle celle non vi era luce sufficiente a causa delle sbarre metalliche apposte alle finestre.

Prima di adire la Corte europea, i detenuti si erano rivolti alla Magistratura di Sorveglianza tramite apposito reclamo.

Con ordinanze del 16, 20 e 24 agosto 2010, il Magistrato di Sorveglianza accoglieva i reclami del ricorrente e dei suoi co-detenuti, osservando che gli interessati occupavano delle celle che erano state concepite per un solo detenuto e che, a causa della situazione di sovraffollamento nel carcere di Piacenza, ciascuna cella accoglieva quindi tre persone. Il magistrato constatò che la quasi totalità delle celle dell'istituto penitenziario aveva una superficie di 9 m² e che nel corso dell'anno 2010, l'istituto aveva ospitato tra le 411 e le 415 persone, mentre era previsto che

potesse accogliere 178 detenuti, per una capienza tollerabile di 376 persone;

- nello specifico, nella sentenza dell'8 gennaio 2013, la Corte europea ripercorre dettagliatamente le disposizioni emanate nel corso degli ultimi anni dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

Secondo rapporto generale (CPT/Inf (92) 3):

“46. Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico. [...]

49. Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano.

Riguardo ciò, il CPT deve dichiarare che non è accettabile la pratica radicata in alcuni paesi in base alla quale i detenuti utilizzano per i propri bisogni fisiologici buglioli che tengono nelle loro celle (che vengono in seguito “vuotati” in orari stabiliti). O uno spazio per il gabinetto è collocato nella cella (preferibilmente in un annesso sanitario) o devono esistere dei mezzi per garantire ai detenuti che ne abbiano bisogno di essere fatti uscire dalle loro celle senza alcun ritardo immotivato a qualsiasi ora (inclusa la notte).

Inoltre, i detenuti devono avere accesso adeguato a spazi dove poter fare il bagno o la doccia. È inoltre auspicabile che l’acqua corrente sia resa disponibile all’interno delle celle

50. Il CPT aggiunge di essere particolarmente allarmato quando trova nello stesso istituto una combinazione di sovraffollamento, regime povero di attività e inadeguato accesso al gabinetto/spazi

per lavarsi. L'effetto cumulativo di queste condizioni può risultare estremamente nocivo per i detenuti.”

Settimo rapporto generale (CPT/Inf (97) 10)

“13. Come il CPT ha puntualizzato nel suo 2° Rapporto Generale, il sovraffollamento carcerario è una questione di diretta pertinenza al mandato del Comitato (cfr. CPT/Inf (92) 3, paragrafo 46).

Un carcere sovraffollato implica spazio ristretto e non igienico; una costante mancanza di privacy (anche durante lo svolgimento di funzioni basilari come l'uso del gabinetto), ridotte attività fuori-cella, dovute alla richiesta di aumento del personale e dello spazio disponibili; servizi di assistenza sanitaria sovraccarichi; tensione crescente e quindi più violenza tra i detenuti e il personale. La lista è lungi dall'essere esaustiva Il CPT ha dovuto concludere in più di un'occasione che gli effetti nocivi del sovraffollamento hanno portato a condizioni di detenzione inumane e degradanti”.

In questa sentenza, la Corte ha chiaramente individuato la questione del sovraffollamento in Italia come un problema che non riguarda esclusivamente i ricorrenti, ma come questione dal "carattere strutturale e sistemico", così come attestano i dati statistici che rivelano che "la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone"; (Vedasi par.87-88 sentenza Torreggiani e altri c. Italia)

- vanno, inoltre, tenute presente anche le disposizioni del Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d'Europa, che ha fissato in 7mq per persona la superficie suggerita per una cella di detenzione, oltre i 2 m di distanza tra i muri, nonché 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto. Queste disposizioni sono state prese in considerazione dalla Corte Europea in più occasioni laddove ha affermato che la mancanza di spazio personale per i

detenuti (meno di 3 mq) costituisce di per sé violazione dell'art.3 della Convenzione;

- la disumanità delle condizioni di detenzione sopra descritte determinano una grave violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, secondo la Corte Europea dei diritti dell'uomo non possono essere violati i diritti riguardanti l'utilizzo privato della toilette, l'aerazione, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle regole sanitarie di base.

Come noto, la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo *Ramirez Sanchez, précité*, § 117, emanata a seguito della Sentenza *Sulejmanovic c. Italia*, ha ribadito che lo Stato deve assicurare che le persone siano detenute in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, riconoscendo tra l'altro violazione dell'art. 3, anche se il detenuto può fruire di uno spazio minimo vitale di 4,15 mq, per l'assenza di accesso dell'aria, l'insufficienza di luce elettrica tanto che non era possibile leggere o scrivere e per l'impossibilità di uscire dalla cella se non per un'ora al giorno;

- sulla disumanità delle condizioni di detenzione dovute al sovraffollamento e sulla conseguente violazione dei diritti minimi della persona, si è più volte pronunciato il Magistrato di Sorveglianza.

In particolare, con ordinanza del 19.06.2012 (n. 4016/12 SIUS), il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa accoglieva il reclamo con il quale una persona detenuta presso la Casa Circondariale di Siracusa lamentava che *“nelle celle non è salvaguardato il criterio dello spazio minimo vivibile (atteso che ben cinque detenuti sono allocati in una cella di 3 mq), che non viene acceso l'impianto di riscaldamento, che l'acqua calda è insufficiente ed altre doglianze”*.

A fronte di tali lamentele, il Magistrato di Sorveglianza riteneva che *“la situazione determinata dal sovraffollamento e dalle carenze di fondi comporti una grave violazione dei diritti della persona, atteso che lo spazio all'interno della cella non consente la neppure minima libertà di movimento, la mancata erogazione del riscaldamento nel*

periodo invernale determina grave sofferenza e l'erogazione dell'acqua calda per una sola ora giornaliera non consente ai cinque occupanti della cella una sufficiente cura dell'igiene personale".

Pertanto, il Magistrato di Sorveglianza chiedeva all'Amministrazione Penitenziaria di fare quanto possibile, a fronte delle gravi carenze logistiche e finanziarie presenti, per salvaguardare i diritti minimi della persona. (doc.4)

Allo stesso modo, in accoglimento del reclamo presentato da una persona ristretta presso la Casa circondariale di Catanzaro, con ordinanza n. C 74 del 17.06.2013, il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro disponeva che l'Amministrazione Penitenziaria provvedesse, con urgenza, a ripristinare il numero dei ristretti, ospitati nelle celle di pernottamento, secondo i parametri stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, anche con riferimento alle indicazioni del CPT.

Anche in questo caso, il reclamante lamentava che da molti anni era costretto a vivere in una cella misurante 8 mq, escluso il bagno, che doveva dividere con altre due persone e che la cella era dotata di un bagno, che aveva un solo water e non vi era la doccia né il bidet ed era sprovvista di acqua calda e di un idoneo riscaldamento, con aria e luce insufficiente, e aveva una sola finestra di 70 cm x 50 cm. Il reclamante lamentava, poi, di fruire di uno spazio vitale personale pari a soli 2 mq, di poter fare la doccia per sei volte alla settimana, ma non nei giorni festivi, e di trascorrere in cella oltre 20 ore al giorno.

Il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro, nell'approfondire gli aspetti lamentati dal reclamante, aveva riscontrato che *"la persistente, eccessiva, limitazione degli spazi ove si svolgeva la vita quotidiana per un consistente periodo di tempo, in uno con la inadeguatezza del servizio igienico disponibile, costituisce una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza insito nella condizione di detenzione"* e, applicando i principi dettati dalla giurisprudenza della Corte Europea, aveva infine riscontrato l'incongruità dei dettati parametri logistici al caso in esame. (doc.5)

Ciò posto, l'odierno ricorrente chiede il risarcimento del danno per aver vissuto per un periodo complessivo di n.giorni (dal.....al.....), in condizioni di detenzione in evidente violazione con il principio stabilito dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, secondo cui nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

–Sulla quantificazione del danno subito dal sig.

Per quanto concerne la quantificazione del danno subito dall'odierno ricorrente, deve essere applicato quanto previsto dall'art. 35 *ter* c.3 Legge n. 354/75, secondo cui il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2 pari ad euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale il richiedente ha subito il pregiudizio.

Pertanto, nel caso *de quo*, considerato che l'odierno ricorrente è stato detenuto presso □Casa circondariale/□Casa di reclusione diper un periodo complessivo di giorni....., il danno può essere quantificato per un totale di €......

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto sig., come in epigrafe generalizzato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Per quanto fin qui premesso ed esposto, il sottoscrittochiede che Codesto Onorevole Tribunale adito voglia fissare con decreto la camera di consiglio, con fissazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione all'amministrazione convenuta, al fine di, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

ACCERTARE E DICHIARARE

Che, durante il periodo di detenzione vissuto presso la "Casa circondariale/"Casa di reclusione di....., l'odierno ricorrente ha subito un grave pregiudizio dei propri diritti soggettivi, in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a causa dell'inosservanza da parte dell'amministrazione penitenziaria delle disposizioni previste dalla Legge n. 354/75 e dal relativo regolamento D.P.R. 230/2000, e pertanto Voglia il Tribunale adito

CONDANNARE

- il convenuto Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno subito in conseguenza della violazione denunciata per un importo complessivo di Euroo ad altra somma, maggiore o minore, che l'adita Giustizia riterrà opportuna con valutazione anche in via equitativa a titolo di danni non patrimoniali.

Si produce copia dei seguenti documenti:

- 1)
- 2)

Con riserva di articolare ulteriori mezzi istruttori in relazione a quanto sarà dedotto da controparte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è pari ad Euro.....

Luogo....., data.....

Firma